

INTERO PROVVEDIMENTO

## **Legge - 07/03/1996, n.108**

**Gazzetta Ufficiale:** 09/03/1996, n. 58

---

### **EPIGRAFE**

---

**Legge 7 marzo 1996, n. 108** (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 9 marzo, n. 58). -  
Disposizioni in materia di usura (USURA)(1) (2) (3) (A).

[1] Vedi la legge 23 febbraio 1999, n. 44 e l'articolo 1, comma 385, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

[2] In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex D.P.R. 13 settembre 1999.

[3] Per l'interpretazione autentica della presente legge vedi il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394.

-----  
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Messaggio INPS 28 giugno 2013, n. 10419, Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 11 dicembre 2018, n. 100

(Omissis).

### **Articolo 1**

Art. 1.

1. L'art. 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 644 ( Usura ). -- Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 643, **si fa dare o promettere**, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni simili, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

**Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.**

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni".

2. L'art. 644-bis del cod. pen. è abrogato.

## Articolo 2

### Art. 2.

1. Il **Ministro del tesoro**, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, **rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.** I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale (A)(1).

2. La **classificazione delle operazioni per categorie omogenee**, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale (2).

3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva

sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.

4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali (3).

---

(A) In riferimento al valore dei tassi da applicarsi per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione (1° aprile 2019 - 30 giugno 2019) vedi:

Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 05/04/2019 n. 1404

[1] Per la rilevazione dei tassi globali medi, di cui al presente comma, vedi il D.M. 22 marzo 1997, il D.M. 24 giugno 1997, il D.M. 25 settembre 1997, il D.M. 23 dicembre 1997, il D.M. 23 marzo 1998, il D.M. 24 giugno 1998, il D.M. 21 dicembre 1998, il D.M. 26 marzo 1999, il D.M. 19 giugno 1999, il D.M. 22 settembre 1999, il D.M. 20 dicembre 1999, il D.M. 23 marzo 2000, il D.M. 23 giugno 2000, il D.M. 21 settembre 2000, il D.M. 20 dicembre 2000, il D.M. 23 marzo 2001, il D.M. giugno 2001, il D.M. 14 dicembre 2001, il D.M. 22 marzo 2002, il D.M. 20 dicembre 2002, il D.M. 25 marzo 2003, il D.M. 23 giugno 2003, il D.M. 19 settembre 2003, il D.M. 18 dicembre 2003, il D.M. 17 marzo 2004, il D.M. 22 giugno 2004, il D.M. 17 settembre 2004, il D.M. 17 dicembre 2004, il D.M. 17 marzo 2005, il D.M. 15 giugno 2005, il D.M. 21 settembre 2005, il D.M. 20 dicembre 2005, il D.M. 15 marzo 2006, il D.M. 21 giugno 2006, il D.M. 21 settembre 2006, il D.M. 19 dicembre 2006, il D.M. 20 marzo 2007, il D.M. 20 giugno 2007, il D.M. 19 settembre 2007, il D.M. 20 dicembre 2007, il D.M. 18 marzo 2008, il D.M. 23 giugno 2008, il D.M. 24 settembre 2008, D.M. 26 marzo 2009, il D.M. 24 giugno 2009, il D.M. 24 settembre 2009, il D.M. 24 dicembre 2009, il D.M. 26 marzo 2010, il D.M. 18 giugno 2010, il D.M. 23 settembre 2010, il Decreto 23 dicembre 2010, il D.M. 29 marzo 2011, il D.M. 27 giugno 2011, il D.M. 26 settembre 2011, il D.M. 20 dicembre 2011, D.M. 26 marzo 2012, il D.M. 26 giugno 2012, il D.M. 26 settembre 2012, il D.M. 21 dicembre 2012, il D.M. 25 marzo 2013, il D.M. 24 giugno 2013, il D.M. 24 settembre 2013, il D.M. 19 dicembre 2013, il D.M. 24 marzo 2014, il D.M. 25 giugno 2014, il D.M. 30 settembre 2014, il D.M. 24 dicembre 2014, il D.M. 26 marzo 2015, il D.M. 19 giugno 2015, il D.M. 24 settembre 2015, il D.M. 21 dicembre 2015, il D.M. 24 marzo 2016, il D.M. 24 giugno 2016, il D.M. 26 settembre 2016, il D.M. 22 dicembre 2016, il D.M. 27 marzo 2017, il D.M. 27 giugno 2017, il D.M. 25

settembre 2017, il D.M. 21 dicembre 2017, il D.M. 28 marzo 2018, il D.M. 27 giugno 2018, il D.M. 20 dicembre 2019 e il D.M. 26 marzo 2020.

[2] Per la classificazione delle operazioni creditizie di cui al presente comma, vedi il D.M. 23 settembre 1996, il D.M. 24 settembre 1997, il D.M. 22 settembre 1998, il D.M. 21 settembre 1999, il D.M. 20 settembre 2000, il D.M. 20 settembre 2001, il D.M. 16 settembre 2002, il D.M. 18 settembre 2003, il D.M. 16 settembre 2004, il D.M. 20 settembre 2005, il D.M. 20 settembre 2006, il D.M. 18 settembre 2007, il D.M. 23 settembre 2008, il D.M. 23 settembre 2009, il D.M. 25 marzo 2010, il D.M. 23 settembre 2011, il D.M. 25 settembre 2012, il D.M. 23 settembre 2013, il D.M. 29 settembre 2014, il D.M. 23 settembre 2015, il D.M. 26 settembre 2016 e il D.M. 25 settembre 2017.

[3] Comma modificato dall'articolo 8, comma 5, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70. Vedi, inoltre, l'articolo 2, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2015, l'articolo 2, comma 2, del D.M. 24 giugno 2016, l'articolo 2, comma 2 del D.M. 21 dicembre 2018 e l'articolo 2, comma 2 del D.M. 26 marzo 2020

### **Articolo 3**

#### **Art. 3.**

1. La prima classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 verrà pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi centottanta giorni sarà pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del medesimo articolo 2. Fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 è punito a norma dell'articolo 644, primo comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 del codice penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni simili dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dall'articolo 644, primo comma, del codice penale, procura a soggetto che si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risulta sproporzionato rispetto all'opera di mediazione.

### **Articolo 4**

#### **Art. 4.**

1. Il secondo comma dell'art. 1815 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

#### **Articolo 5**

##### **Art. 5.**

1. Nell'art. 132, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

#### **Articolo 6**

##### **Art. 6.**

1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 12- sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'articolo 2 del D.L. 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501.

#### **Articolo 7**

##### **Art. 7.**

1. Nell'art. 32- quater del codice penale, dopo la parola: "640- bis ," è inserita la seguente: "644,".

#### **Articolo 8**

##### **Art. 8.**

1. Nella lettera f ) del comma 1 dell'art. 266 del codice di procedura penale, dopo le parole: "reati di ingiuria, minaccia," sono inserite le seguenti: "usura, abusiva attività finanziaria,".

2. Nel comma 1 dell'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le parole: "dei delitti di cui agli articoli 629, 648- bis e 648- ter del codice penale," sono sostituite dalle seguenti: "dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648- bis e 648- ter del codice penale,".

## **Articolo 9**

### **Art. 9.**

1. Nel comma 1 dell'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, le parole: "ovvero ai soggetti indicati nel n. 2) del primo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 648- bis o 648- ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando." sono sostituite dalle seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 644, 648- bis o 648- ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando.".

2. All'art. 3- quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a ) nel comma 1, le parole: "ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416- bis , 629, 630, 648- bis e 648- ter del codice penale," sono sostituite dalle seguenti: "ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2,";

b ) nel comma 2, le parole: "persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416- bis , 629, 630, 648- bis e 648- ter del codice penale," sono sostituite dalle seguenti: "persone sottoposte a procedimento

penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416- bis , 629, 630, 644, 648- bis e 648- ter del codice penale,".

## **Articolo 10**

Art. 10.

1. Nel giudizio penale di cui all'articolo 1 della presente legge possono costituirsi parte civile anche le associazioni e le fondazioni di cui all'articolo 15.

## **Articolo 11**

Art. 11.

1. Prima dell'art. 645 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 644- ter ( Prescrizione del reato di usura ). -- La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale".

## **Articolo 12**

Art. 12.

1. Al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a ) nell'art. 1, comma 4, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 1° gennaio 1990";

b ) nell'art. 3, comma 3, dopo le parole: "dalla data dell'evento lesivo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi dai quali appare che l'evento lesivo



consegue a un fatto delittuoso commesso per taluna delle finalità indicate nell'art. 1";

c ) nell'art. 4:

1) al comma 1, secondo periodo dopo le parole: "dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato" sono aggiunte le seguenti ", salvo quanto previsto dal comma 2- bis ";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2- bis . L'ammontare del danno patrimoniale è determinato comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno. Se quest'ultimo non può essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze del caso tenendo conto anche della riduzione di valore dell'avviamento commerciale";

3) al comma 4, secondo periodo, le parole: "comprovante l'impiego delle somme già corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati" sono sostituite dalle seguenti: "comprovante che le somme già corrisposte non sono state impiegate per finalità estranee all'esercizio dell'attività in relazione alla quale si è verificato l'evento lesivo".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione di cui all'art. 5 del citato decreto-legge n. 419 del 1991 e successive modificazioni.

## **Articolo 13**

### **Art. 13.**

1. Le domande di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, il cui termine di presentazione sia spirato alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla stessa data.

2. Per le domande relative a fatti verificatisi tra il 1° gennaio 1990 e il 2 novembre 1991, il termine fissato dal medesimo articolo 3 del citato decreto-legge n. 419 del 1991 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Anche d'ufficio, il comitato previsto dall'articolo 5 , comma 2, del citato decreto-legge n. 419 del 1991 procede al nuovo esame delle domande per le quali è stato proposto o deciso il rigetto perché presentate oltre i termini fissati a pena di decadenza.

4. Su domanda che il soggetto legittimato deve presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato di cui al comma 3 procede all'esame delle domande sulle quali ha già formulato proposta al Presidente del Consiglio dei ministri senza tener conto del lucro cessante nelle valutazioni sull'ammontare del danno patrimoniale.

## **Articolo 14**

### **Art. 14.**

1. È istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura".

2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali (1).

2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 e' consentita anche in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della

giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale. Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato e' ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato(2).

2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attivita' sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui al comma 5 (3).

3. Il mutuo puo' essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime(4).

4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.

5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato (5).

6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisoria anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.

7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non può essere consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti (6).

8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito di tale procedimento.

9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti:

a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione (7);

a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari (8);

b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di cui al comma 5;

c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità del Fondo.

11. Il Fondo è alimentato:

a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale;

c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati (9).

12. È comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di cui all'art. 5, legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (10) (11).

[1] Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 145, legge 23 dicembre 2000, n. 388.

[2] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge 27 gennaio 2012, n. 3.

[3] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge 27 gennaio 2012, n. 3.

[4] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge 27 gennaio 2012, n. 3.

[5] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successivamente dall'articolo 38-bis, comma 2, del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132.

[6] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della Legge 27 gennaio 2012, n. 3.

[7] Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della Legge 27 gennaio 2012, n. 3.

[8] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della Legge 27 gennaio 2012, n. 3.

[9] A norma dell' articolo 4, comma 19, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 2012 gli stanziamenti per l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura sono fissati in euro 1.000.000.

[10] Per il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi il D.P.R. 29 gennaio 1997, n. 51.

[11] Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l' articolo 6-ter del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300.

## **Articolo 15**

### **Art. 15.**

1. È istituito presso il Ministero del tesoro il "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4 (1) (2).

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:

a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento

dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del Confidi al rilascio della garanzia;

b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei fondi medesimi (3).

4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto (4).

5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni e associazioni (3).

6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.

7. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura esercitano le altre attività previste dallo statuto.

8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E' previsto

un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata.

La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parita' di voti prevale quello del presidente (5).

9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

(1) Comma modificato dall'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(2) Vedi articolo 1, commi 385 e 386 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

(3) Per il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi il D.P.R. 11 giugno 1997, n. 315. Vedi, anche, il D.M. 6 agosto 1996.

(4) Vedi il D.M. 24 ottobre 2007, n.220.

(5) Comma modificato dall'articolo 1, comma 2, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3.

## **Articolo 16**

### **Art. 16.**

[ 1. L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. ] (1)



[ 2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, è specificato il contenuto dell'attività di mediazione creditizia e sono fissate le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonché le forme di pubblicità dell'albo medesimo. La cancellazione può essere disposta per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4. ] (2)

[ 3. I requisiti di onorabilità necessari per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 sono i medesimi previsti dall'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. ] (3)

[ 4. Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni. ] (4)

[ 5. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia è compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali. ] (5)

[ 6. La pubblicità a mezzo stampa dell'attività di cui al comma 1 è subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi della iscrizione nell'albo di cui allo stesso comma 1. ] (6)

[ 7. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni di lire. ] (7)

[ 8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai promotori finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alle imprese assicurative. ] (8)

9. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con la reclusione da due a quattro anni (9) (10).

- (1) Comma abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera b) del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
- (2) Comma abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera b) del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
- (3) Comma abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera b) del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
- (4) Comma abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera b) del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
- (5) Comma abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera b) del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
- (6) Comma abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera b) del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
- (7) Comma abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera b) del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
- (8) Comma abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera b) del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
- (9) Vedi disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (10) Comma modificato dall'articolo 1, comma 3, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3.

## **Articolo 17**

1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.

2. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi (1).

3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (2).

4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed è opponibile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse [entro dieci giorni dalla pubblicazione](3).

[5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato il provvedimento della corte di appello che accoglie il reclamo.] (4)

6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.

6- bis . Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3- bis , del decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione(5).

6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, è consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti, purché compresi nello spazio temporale di un triennio(6).

[1] A norma dell'articolo 27, comma 4, del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, a decorrere dal 31 ottobre 2025, al presente comma le parole «presidente del tribunale» saranno sostituite dalle seguenti: «giudice di pace», come previsto dall'articolo 32 del D.Lgs. 116/2017 medesimo, modificato dall'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8.

[2] Comma sostituito dall'articolo 34, comma 15, lettera a), del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.

[3] Comma modificato dall'articolo 34, comma 15, lettere b) e c), del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.

[4] Comma abrogato dall'articolo 34, comma 15, lettera d), del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.

[5] Comma aggiunto dall'art. 3, legge 18 agosto 2000, n. 235, a decorrere dal 28 dicembre 2000; successivamente modificato dall' art. 45, legge 12 dicembre 2002, n. 273.

[6] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 4, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3.

## **Articolo 18**

### **Art. 18.**

1. Su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura il presidente del tribunale può, con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, quando l'imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione dell'imputato del delitto di usura con sentenza definitiva.